



Marcello Fiori, quale esperto esterno al Ministero stesso;

□ **Il decreto ministeriale 19 aprile 2005**, recante “*Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di 1° e di 2° fascia*”, **registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti del Ministero delle comunicazioni il 18 maggio 2005, registro n. 2, foglio n. 373**, prevede:

- all'art. 1, comma 1, che le disposizioni del decreto stesso si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni (*quindi anche all'incarico di Segretario generale che è incarico dirigenziale di I fascia*);

- all'art. 2, comma 1, che dispone che il conferimento di incarico ai dirigenti di I e di II fascia avvenga sulla base di criteri basati esclusivamente su una valutazione di professionalità;

- all'art. 5, commi 1 e 2, che contempla che l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, curi la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti nonché che tale pubblicità avvenga tramite invio a tutti i dirigenti di specifica comunicazione scritta nonché tramite la pubblicazione sul sito internet;

- all'art. 9, comma 1, che descrive la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali e che prevede obbligatoriamente una fase di pubblicazione della vacanza dei posti dirigenziali generali nonché la possibilità da parte dei dirigenti generali interessati di presentare

	domanda di conferimento di incarico dirigenziale vacante;	
	- <u>all'art. 9, comma 3</u> , che enuncia il principio secondo cui i posti vacanti	
	vadano assegnati prioritariamente ai dirigenti appartenenti ai ruoli del	
	Ministero e, solo in caso di assenza di risorse interne, consente il ricorso	
	alla procedura di cui all'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n.	
	165 del 2001;	
	- <u>alle premesse, 4° paragrafo</u> , che evidenzia che il conferimento di funzioni	
	dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di	
	imparzialità e buon andamento, <u>presuppone la valutazione dell'idoneità</u>	
	<u>tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dal potere</u>	
	<u>esecutivo, così come previsto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR</u>	
	Lazio, Sezione II ter, 19.2.2003, nn. 3277 e 3278; TAR Lazio, Sezione II	
	ter, 8.4.2003, nn. 3273, 3274, 3275 e 3276; TAR Lazio, Sezione I,	
	4.6.2003, n. 6715);	
	□ scopo evidente del predetto DM è poter conferire gli incarichi dirigenziali,	
	anche quelli generali, ai migliori elementi disponibili all'interno	
	dell'Amministrazione, al fine di assicurare i migliori risultati possibili;	
	□ fra l'altro, tale DM è stato adottato sulla base dell'accordo integrativo di	
	concertazione sottoscritto con le Organizzazioni sindacali della dirigenza il 13	
	aprile 2005 che approvava lo schema di DM poi sottoscritto dal Ministro delle	
	comunicazioni;	
	□ nell'ambito delle figure di dirigente generale (soggette ai criteri di	
	conferimento) è inclusa anche quella di segretario generale, proprio come	
	sostiene la giurisprudenza citata nelle premesse al DM sopra indicato che	

testualmente evidenzia che:

- *“il procedimento amministrativo attraverso il quale prende corpo il potere di ricambio al vertice riconosciuto dalla legge 145 del 2002 affonda le proprie radici nei due elementi essenziali di una adeguata ed esauriente motivazione e di una puntuale attività istruttoria” (Tar Lazio n. 3276/2003);*
- *“la motivazione deve essere mirata all’accertamento della idoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto dei principi della imparzialità e del buon andamento, continuità all’azione amministrativa pure in occasione del cambiamento del programma e degli obiettivi che sono da raggiungere come impegno politico del nuovo Governo” (Tar Lazio n.3276/2003);*
- *“E’ bene sottolineare che non si tratta di fiducia politica ovvero, peggio ancora, di fedeltà politica. Il Governo deve essere in grado di fare affidamento sui valori oggettivi della persona sulla base della valutazione delle sue possibilità di produrre il risultato migliore nel rispetto degli obiettivi politici programmati. La fiducia tecnica, presupposto soggettivo della scelta, si basa su una conoscenza personale del funzionario e delle sue qualità, come il carattere, l’esperienza, la preparazione professionale, la cultura, l’equilibrio, le sue capacità di relazione e di collaborazione, dalle quali è dato pervenire a una ragionevole previsione che la sua azione sarà coerente con gli obiettivi politici perseguiti dal Governo e sarà espletata da una posizione di imparzialità e finalizzata alla corretta esecuzione della volontà politica” (Tar Lazio n.3273/2003);*

- *“L'apparato burocratico, destinato a dare concreta attuazione alle scelte politiche del Governo, per definizione costituzionale ha caratteri di professionalità (agli uffici pubblici, e non solo a quelli iniziali, si accede in base al merito, con procedure selettive, non per scelta libera e immotivata), esclusività (i pubblici dipendenti sono all'esclusivo servizio della Nazione), produttività nel pubblico interesse (perseguire interessi privati costituisce reato), imparzialità, legalità e indipendenza” (Tar Lazio n. 3276/2003);*

- *Gli incarichi conferiti ai supremi organi di direzione della pubblica amministrazione, pure assolvendo a una funzione del tutto peculiare (in quanto segnano il raccordo tra la funzione di governo e la funzione amministrativa) pur sempre ineriscono all'attività amministrativa dell'esecutivo e sono soggetti al regime giuridico proprio degli atti amministrativi” (Tar Lazio n. 3276/2003);*

□ *Va, inoltre, evidenziato che la deliberazione n. 24/2004/G della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - assunta nell'adunanza del 11 novembre 2004, rileva che “il dettato del 1° comma dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001 che nello stabilire quale siano in astratto i criteri che devono ispirare il conferimento di ciascun incarico non distingue fra incarichi di livello generale e non. Così come non distingue il CCNL che, inserendo la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nel capo III dedicato alle norme comuni, al comma 7 dell'art. 13 non si riferisce ai soli uffici di livello non generale” dispone che “i criteri in questione debbano essere elaborati anche nei confronti degli incarichi di livello*

generale”;

❑ **Non si ha notizia, né in sede di informativa sindacale né per fatto notorio ai dirigenti del Ministero, che siano state osservate le disposizioni del citato DM nella scelta e designazione del nuovo Segretario generale;**

❑ Al contrario, la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 6/2006/P adottata il 9 febbraio 2006 proprio nei confronti del Ministero delle comunicazioni, conferma l'opportunità e legittimità della norma del DM che prevede l'osservanza di un diritto di precedenza per le professionalità interne. La Corte evidenzia, infatti, che l'art. 3, comma 3, del DM “è pienamente coerente con l'interpretazione che della stessa la Sezione medesima ha costantemente seguito, richiedendo sempre, al riguardo, la dimostrazione della previa verifica della mancanza di professionalità interne (cfr., tra le altre, deliberazioni nn. 66/1999, 7/2001, 30/2001, 31/2001, 3/2003 e 16/2003)”;

❑ D'altra parte, la necessità di rivolgersi prioritariamente alle professionalità dirigenziali interne al Ministero (cioè appartenenti ai ruoli dell'amministrazione) è stabilita dalle seguenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica:

- Art. 22 bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificato con legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, che testualmente prevede che “**La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento**”;

- Art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (così come

modificato dal DL n. 223/2006) che dispone che *“per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza....”*;

- ❑ Le predette categorie giuridico-amministrative sono confermate nuovamente dalla Corte dei Conti che nella relazione di cui alla deliberazione n. 10/2006/G, adottata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell’adunanza del 9 giugno 2006, testualmente afferma che *“Non può non sottolinearsi come un tale modus operandi comporti, se non altro, il rischio di non poter dimostrare, soprattutto qualora l’incarico sia stato affidato ad un estraneo, di aver adeguatamente valutato le professionalità interne all’amministrazione potenzialmente interessate, in vista, fra l’altro, anche di eventuali profili di contenimento della spesa pubblica. Le considerazioni svolte valgono anche per le due amministrazioni che hanno provveduto a dettare disposizioni in ordine al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziali di livello generale. Nei confronti dell’APAT, in quanto la materia de qua è stata omessa nel regolamento per il conferimento degli incarichi da questa adottato; nei confronti del **Ministero delle comunicazioni** il quale non ha ottemperato alle analitiche disposizioni emanate in proposito”*;

IN OGNI CASO, SI EVIDENZIA NEL MERITO CHE

- ❑ Qualora sussista la disponibilità e professionalità di dirigenti interni per un determinato incarico, tali dirigenti devono essere scelti per un elementare

ragionamento di rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica, di efficienza (in quanto i dirigenti appartenenti all'Amministrazione posseggono già la professionalità e conoscenza amministrativa richiesta) e di imparzialità (rispetto ai settori privati e/o terzi dai quali provengono, i c.d. esperti esterni); così come esattamente richiamato dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 26 luglio 2006 recante il conferimento di incarichi dirigenziali generali;

❑ Tutto ciò è ovvio, a meno che l'intenzione è quella di privilegiare una scelta sulla base della mera fiducia politica, criterio ermeneutico di selezione della dirigenza che non ha alcuna base giuridica né di rango costituzionale né nei principi di cui al decreto legislativo n. 165/2001 che, invece, privilegiano in generale un criterio di professionalità, efficienza e trasparenza, e perciò, consentono, solo qualora inevitabile, il ricorso all'esterno;

❑ Tale criterio di fiducia politica, inoltre, contraddetto dalla giurisprudenza amministrativa citata persino nelle permesse del DM predetto (salva l'ipotesi delle nomine presso gli organi costituzionali), appare idonea, qualora mancante della predetta verifica di professionalità, a configurare un possibile danno all'Amministrazione e, di più, al senso dello Stato che ogni operatore pubblico dovrebbe avere;

❑ In tal senso, va evidenziato che *“la legge 145 del 2002 non autorizza un gioco al massacro, ma offre un ingegnoso meccanismo di difesa volto a salvaguardare (se correttamente applicato) il principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa. Una reale cesura nella continuità dell'azione amministrativa vi sarebbe se il dirigente non seguisse l'indirizzo*

del nuovo Governo e se non realizzasse dal punto di vista tecnico il programma politico secondo i parametri della imparzialità e del retto amministrare indicati nell'art. 97 della Costituzione. Il corretto esercizio del

❑ *potere attribuito dalla legge 145 del 2002 non conduce, quindi, a soggiogare la burocrazia alla politica, ma risponde alla opposta esigenza di impedire che i dirigenti agiscano nella logica della interferenza politica nell'esercizio della loro attività esecutiva" (così TAR Lazio - Sezione II ter -, 19.2.2003, n. 3276);*

EVIDENZIATO INFINE CHE

❑ La legittimazione ad intervenire in giudizio dell'organizzazione sindacale discende dal fatto che dalla "res" controversa in giudizio emergono specifici e concreti elementi lesivi di diritti e poteri rappresentativi, riconosciuti "iure proprio" al sindacato (TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 11 marzo 1998, n. 131; TAR Lazio, Sez. I, 19 maggio 1998, n. 1726; Cass. 3 novembre 1983, n. 6480; Cons. Stato, IV Sez., 9 novembre 1995, n. 898);

❑ Le associazioni sindacali sono inoltre legittimate ad agire in giudizio per far valere non solo interessi propri, ma anche quelli degli associati, in quanto la tutela di costoro costituisce il loro fine istituzionale (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2565; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 luglio 1993, n. 531);

❑ In tal senso, l'inosservanza del DM 19 aprile 2005 pone una lesione all'interesse collettivo della classe dirigenziale alla sua osservanza nonché una lesione al diritto delle Organizzazioni sindacali al rispetto dell'accordo integrativo di concertazione (sottoscritto con le Organizzazioni sindacali della dirigenza il 13 aprile 2005) che approvava lo schema di DM poi sottoscritto dal Ministro delle comunicazioni;

PER TALI RAGIONI, LA SOTTOSCRITTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE CHIEDE

- di avere informazioni, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in merito all'applicazione dei criteri e delle procedure di cui al DM 19 aprile 2005 alla designazione e proposta del nuovo Segretario generale anche tramite specifica riunione informativa da concordarsi;
- nonché, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di poter esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione;

AL FINE DI POTER OTTENERE

- la realizzazione piena del diritto all'informazione sindacale nella materia qui dedotta;
- nonché, nel caso in cui tale DM non sia stato applicato al caso di specie, la sospensione della nomina e la reiterazione del procedimento di cui al DM 19 aprile 2005, in particolare della pubblicità del posto vacante nonché della comparazione con i dirigenti generali presenti nel ruolo del Ministero;

Il Responsabile della Dirigenza

(Eugenio Minici)

Roma, 27 ottobre 2006


Il Segretario generale
Cida - Unadis

(Massimo Fasoli)



Il Resp. Settore Dirigenza e
Professionisti - Cisl Fps

(Eugenio Minici)



Il Coordinatore generale
Uil - P.A. dirigenti

(Mauro Nesta)

